



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Città Metropolitana di Napoli

Prot. n. Reg. Generale del

ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 31.10.2019

Oggetto: Obbligo per i conduttori di cani di rimuovere le deiezioni canine dei propri animali.

IL SINDACO

Premesso che:

- il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, parcheggi etc...) per incuria di alcuni proprietari o conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall'urina di animali recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, oltre a provocare notevole degrado per il paese;

- tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;

Vista la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposite palette, sacchetti e bottigliette d'acqua, al fine di poter rimuovere le suddette deiezioni;

Ritenuto opportuno:

- prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti, bottigliette d'acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi e ripulire la superficie lordata dall'urina;

- garantire una maggior igiene e decoro dell'area urbana ed una più sicura circolazione dei cittadini;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

Vista la Legge del 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

Vista l'Ordinanza 03-03-2009 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) in forza della quale, all'art. 2 comma 4 "... E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse".

ORDINA

U

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Protocollo N.0012709/2019 del 31/10/2019

Ai proprietari dei cani ed alle persone che, a qualunque titolo, li conducono:

- 1) Di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico quali strade, marciapiedi, portici, piazze, giardini e parchi pubblici, aree attrezzate adibite al gioco dei bambini, zone destinate al verde pubblico.
- 2) Di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dai cani.
- 3) Di munirsi, inoltre, di bottiglietta d'acqua da versare sulla superficie lordata dall'urina e dalle feci del cane al fine di ripulire nella immediatezza la stessa.

AVVERTE

Qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino l'inosservanza di uno dei punti da 1 a 3 della presente Ordinanza, verrà applicata, ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta: € 50,00.).

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l'Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

DEMANDA

Agli Uffici Ambiente e Polizia Municipale la diffusione alla cittadinanza del presente provvedimento.

La pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio On-line dell'Ente da parte dei competenti Uffici/Servizi Comunali.

Alla ASL Competente per territorio per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento.



IL SINDACO
Dot. Aniello Rega